

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Determinazione n. **102** del **22 DIC 2016**

Oggetto: Sig. Faraone Lorenzo – Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Bari, Sezione lavoro n. 1310/2016

Il Segretario generale

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001;
- Vista la Legge 580/1993;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista la Deliberazione n. 165 del 25 ottobre 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 ottobre 2013 con il quale la sottoscritta è stata nominata Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari dalla data di notifica del predetto atto avvenuta il 25/10/2013;
- Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254 recante il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- Richiamata la determinazione del vice Segretario generale vicario n. 108 del 4 agosto 2011 con la quale fu disposto di dare esecuzione all'ordinanza emessa in data 28/07/2011 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari nel giudizio di opposizione RG 11145/2011 autorizzando la corresponsione della somma complessiva di € 39.297,22 nei confronti dell'ex-dipendente sig. Faraone Lorenzo, in attesa della decisione di merito nel giudizio nonché della definizione del giudizio di appello;
- Letta la sentenza n. 1310/2016 della Corte d'Appello di Bari notificata all'Ente in data 23 giugno 2016 e passata in giudicato il 22 settembre 2016, atteso lo spirare del termine di 60 giorni per la predisposizione del ricorso in Cassazione da parte dell'interessato;
- Considerato che nella Sentenza menzionata si riconosce all'ex-dipendente sig. Faraone Lorenzo, cessato dal servizio a decorrere dal 1° aprile 2007, di aver espletato le mansioni afferenti alla categoria B, superiori effettivamente alla categoria A (categoria di inquadramento) limitatamente al periodo di servizio prestato dall'anno 2000 e fino a data di cessazione per dimissioni volontarie;
- Visto che con la stessa Sentenza la Corte condanna l'Ente camerale al pagamento in favore dell'appellato sig. Faraone Lorenzo – ex dipendente cessato a decorrere dal 1° aprile 2007 – della somma di € 5.743,81 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di differenze retributive dovute (per il periodo suindicato) per il riconoscimento di mansioni superiori;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Ritenuto, per quanto sopra, dover provvedere alla regolarizzazione della posizione economica e previdenziale del dipendente in argomento in via definitiva, procedendo al riconoscimento delle differenze retributive spettanti a partire dall'anno 2000 e fino alla data di cessazione intervenuta con decorrenza dal 1° aprile 2007 secondo quanto stabilito con la Sentenza 1310/2016 della Corte d'Appello di Bari;
- Considerato che le differenze retributive riconosciute all'ex- dipendente devono essere assoggettate a contribuzione obbligatoria Inps ex-gestione Inpdap nonché ad imposizione fiscale, secondo la normativa vigente e nelle modalità impartite dalla Circolare INPS n. 6 del 16/01/2014 e che conseguenzialmente si provvederà all'aggiornamento del relativo trattamento pensionistico;
- Tenuto conto del Decreto del Ministero del Tesoro 1° settembre 1998, n. 352 recante i criteri e le modalità di corresponsione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale in favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio e in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 29/1993 (sostituito dall'art. 1 comma 2) Decreto Legislativo 165/2001;
- Visto che il citato decreto ministeriale prevede:
all'art. 2, comma 2: "Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.";
all'art. 3, comma 1: i benefici accessori decorrono dalla data di maturazione del credito principale;
- Rilevato che – ai sensi del succitato D.M. 1° settembre 1998, n. 352 - per i crediti insorti dal 1° gennaio 1995 il sistema del cumulo dei due istituti accessori spettanti per i crediti di lavoro è sostituito dal sistema dell'assorbimento della rivalutazione monetaria negli interessi legali, salva l'eventuale spettanza della rivalutazione per la sola quota che eccede gli interessi legali dovuti e che pertanto, nel caso in esame, spettano gli interessi quantificati dalle singole decorrenze;
- Visto che gli interessi legali, calcolati separatamente sulla sorte capitale, sono assoggettati anch'essi alla ritenuta IRPEF, secondo il principio di cassa e dei principi stabiliti nella Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 292 del 12/10/2007;
- Viste le variazioni delle misure del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile intervenute nel periodo dalla data di cessazione dal servizio della ex-dipendente e sino alla data del 30 novembre 2016, data presunta del soddisfo;
- Considerato che gli Uffici preposti dell'Ente hanno provveduto alla quantificazione definitiva degli oneri contributivi, fiscali e previdenziali e che occorre oggi provvedere a tutti gli adempimenti, nonché alle sistemazioni contabili nei confronti dell'ex-dipendente e di



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

tutti gli Enti interessati;

- Visto il parere favorevole espresso dal dott. Michele Lagioia, Dirigente del Settore Gestione finanziaria, Provveditorato e Personale;

determina

- 1) per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate - di dare esecuzione alla sentenza n. 1310/2016 della Corte d'Appello di Bari, Sezione lavoro notificata all'Ente in data 23 giugno 2016 e passata in giudicato il 22 settembre 2016, data di scadenza del termine di 60 gg per la predisposizione del ricorso in Cassazione da parte dell'interessato;
- 2) di liquidare, in favore dell'ex dipendente sig. Faraone Lorenzo la somma lorda di € 5.743,81 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 2000 al 31 marzo 2007, utilizzando il conto 321.000 "Retribuzione ordinaria" centro di costo P001 "Anagrafico - Certificativo";
- 3) sulla somma di cui al punto 2) gravano i seguenti oneri previdenziali:
contributo ex-CPDEL € 1.367,02 sul c/ 322004 "Contribuzione INPDAP ex-CPDEL" centro di costo P001 "Anagrafico - certificato";
contributo ex-ENPDEP € 5,34 sul c/ 322006 "Contribuzione ENPDEP" centro di costo P001 "Anagrafico - certificato";
- 4) di disporre l'utilizzo dell'importo di € 1.098,68 a titolo di interessi legali dovuti all'ex-dipendente sul c/ 351.001 "Oneri finanziari" centro di costo P001 "Anagrafico - certificato" previo storno dello stesso importo dal c/ 351.001 centro di costo M001 "Gestione finanziaria, provveditorato e personale";
- 5) di assoggettare le somme lorde di cui ai punti 2 e 4 a ritenuta IRPEF, secondo la normativa vigente, per l'importo complessivo pari ad € 1.451,88;
- 6) di procedere con l'aggiornamento del trattamento pensionistico, secondo le modalità prescritte dall'Ente previdenziale;
- 7) di provvedere al recupero - sul conto 312.013 "Rimborsi e recuperi diversi" centro di costo P001 "Anagrafico - certificato" - delle maggiori somme corrisposte all'ex-dipendente come da determinazione del vice Segretario generale vicario n. 108 del 4 agosto 2011;
- 8) di trasmettere copia del presente atto al Settore Legale e Fede pubblica ed al Servizio Contabilità per i conseguenziali adempimenti.

Il Segretario Generale
dott.ssa Angela Patrizia Partipilo

